



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30-12-20

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 CON RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BENEDETTI AGNESE	P	RANCANI GIANNI	P
LAURETI SIMONA	P	STELLA TERESA	A
DI FAZIO STEFANO	P	MASSARI ANDREA	A
ALUNNO MANCINI SANTE	P	SAVERI AURORA	A
ROSATI ADOLFO	P	VALERI LEONARDO	A
NICOLAI SERENELLA	P		

ne risultano presenti n. 7 - Assenti n. 4 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il Sindaco illustra la proposta.

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

VISTO l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

COMUNE DI VALLO DI NERA

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA- la propria Deliberazione n. 23, del 27.09.2017, con la quale veniva approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, disponendo:

- di mantenere la partecipazione nelle società partecipate dirette Umbria Digitale S.c. a r. l. e V.U.S. S.p.a., avendo verificato che le stesse rispettavano i parametri previsti dal T.U.S.P. ;
- di mantenere altresì la partecipazione indiretta nella società V.U.S. COM s.r.l.;
- di dar luogo alla cessione della partecipata diretta Valnerina Servizi s.c.p.a. (subordinando quest'ultima all'espletamento della gara di ambito territoriale per l'affidamento ad un soggetto unico della gestione del

COMUNE DI VALLO DI NERA

servizio di erogazione del gas metano, con contestuale alienazione delle reti di cui Valnerina Servizi s.c.p.a. è in parte proprietaria);

- di dare indicazione alla partecipata V.U.S. S.p.a. di dismettere le partecipate indirette con le società Connesi S.p.a., Gpl s.r.l., non aventi i requisiti per il mantenimento stabiliti dal D. Lgs. 175/2016.

DATO ATTO che con propria successiva deliberazione n. 36, del 10.12.2018 con la quale si provvedeva ad effettuare la relazione sullo stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, come segue: *“- con riguardo a VUS GPL s.r.l., partecipata indiretta del Comune di Vallo di Nera, la Direzione Generale ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica, con la valorizzazione della quota stessa;*

- con riguardo a CONNESI S.p.a., partecipata indiretta del Comune di Vallo di Nera, la Direzione Generale ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica, con la valorizzazione della quota stessa;

- con riguardo a VALNERINA SERVIZI S.C. A R.L., a seguito di diverse sollecitazioni avanzate dai comuni soci, veniva convocata l'assemblea dei soci per discutere lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, assemblea che si è tenuta in data 09.11.2018, dalla quale è emerso che di fatto non si è proceduto alla cessione della società, in quanto la stessa era stata subordinata all'espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di erogazione del gas metano, a livello di ambito di territoriale, con contemporanea vendita delle reti di proprietà della società, che non è stata ancora espletata dalla stazione appaltante incaricata, Comune di Foligno, a causa di vari ricorsi giudiziari presentati avverso il relativo bando di gara, che ha causato la sospensione della relativa procedura”.

RICHIAMATA altresì la propria precedente Deliberazione n. 38, del 23.12.2019, con la quale è stata effettuata la revisione ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ed approvata la relazione sullo stato di attuazione del Piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Vallo di Nera alla data del 31.12.2017, dando atto di quanto segue:

“- VUS S.p.A. possiede tutti i requisiti richiesti dal Tusp, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione;

- Umbria Digitale S.c. a r.l. possiede tutti i requisiti richiesti dal Tusp, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione;

- Valnerina Servizi S. c. a r.l. , con Delibera di consiglio comunale n. 36, del 10.12.2018, si è dato atto di non aver potuto procedere alla cessione della società, in quanto la stessa era stata subordinata all'espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di erogazione del gas metano, a livello di ambito di territoriale, con contemporanea vendita delle reti di proprietà della società, gara non espletata, anche per effetto del contenzioso originatosi con la pubblicazione del relativo bando. Il termine per l'espletamento della gara è stato successivamente differito al 30.06.2020. Nel contempo, la Società ha adeguato il proprio statuto

COMUNE DI VALLO DI NERA

societario e riequilibrato il rapporto esistente tra numero dei dipendenti (3) e amministratori, optando per un amministratore unico; stando così le cose, allo stato non vi sono elementi ostativi al mantenimento della partecipazione;

Quanto alle partecipazioni indirette:

- con riguardo a VUS COM s.r.l. si conferma il mantenimento;

- con riguardo a VUS GPL s.r.l., è stato comunicato che la Direzione Generale della Società controllante Vus S.p.a., sulla base di quanto deliberato dai Comuni soci, nell'anno 2018 ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica con la valorizzazione della stessa; tuttavia, nell'anno 2019, la società controllante Valle Umbra servizi s.p.A. con il parere favorevole del Coordinamento dei Soci espresso nella seduta del 04.12.2018, ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 e, per l'effetto, di prorogare la dismissione delle quote fino al 31.12.2021;

- con riguardo a CONNESI S.p.a., è stato comunicato che, analogamente a quanto accaduto per la partecipata indiretta Vus Gpl s.r.l., la Società controllante VUS S.p.a. ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica, con la valorizzazione della quota stessa nell'anno 2018, sulla base delle deliberazioni adottate dai comuni soci, tuttavia, nell'anno 2019, la medesima società controllante Valle Umbra servizi s.p.a., con il parere favorevole del Coordinamento dei Soci espresso nella seduta del 04.12.2018, ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 e, per l'effetto, di prorogare la dismissione delle quote fino al 31.12.2021”;

DATO ATTO che questo Ente ha effettuato il censimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, dal quale è emersa la situazione riepilogata nella scheda allegata, redatta sulla base degli schemi predisposti dal Mef;

VISTE le schede pervenute dalla società partecipate: - VUS spa, nota prot. n. 7209, del 11.12.2020; - Umbria Digitale S.c.a r.l., nota prot. n. 6793, del 27.11.2020 ; - Valnerina Servizi S. c. a r.l., nota prot. n. 7207, del 11.12.2020;

DATO ATTO che all'esito della rilevazione effettuata, l'attuale situazione delle partecipazioni dell'Ente è la seguente:

Partecipazioni dirette:

Denominazione	Anno di costituzione	Quota di partecipazione	Attività svolta	Numero medio dipendenti	Numero amministratori
V.U.S. S.P.A.	2001	0,11	Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta - Gestione delle reti fognarie - Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi servizi idrici, energetici ed ambientali ex ATO	424,5	3

COMUNE DI VALLO DI NERA

			UMBRIA3		
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	2015	0,22%	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, altre attività connesse nel settore delle tecnologie dell'informatica, costruzione di opere di pubblica utilità per le telecomunicazioni.	81	1
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	1990	2,00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	3	1

Partecipazioni indirette:

Denominazione	Anno di costituzione	Società tramite	Quota detenuta dalla società tramite	Quota detenuta dall'amministrazione	Attività svolta	Numero amministratori	Numero medio dipendenti
V.U.S. COM S.R.L.	2002	V.U.S. S.P.A.	100,00	0,11	VENDITA GAS NATURALE	3	0
V.U.S. G.P.L. S.R.L.	2004	V.U.S. S.P.A.	51,00	0,056	VENDITA E DISTRIBUZIONE G.P.L. A PRIVATI	5	0
CONNESI S.P.A.	2003	V.U.S. S.P.A.	18,75	0,020	REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, TRASMISSIONE DATI. INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	6	26

DATO ATTO che l'Ente ha mantenuto tutte le partecipazioni societarie in essere, in quanto:

- la partecipata diretta **VUS S.p.A.** possiede tutti i requisiti richiesti dal Tusp, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione;
- la partecipata diretta **Umbria Digitale S.c. a r.l.** possiede tutti i requisiti richiesti dal Tusp, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione;
- la partecipata diretta **Valnerina Servizi S. c. a r.l.**, la cessione della stessa é stata subordinata all'espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di erogazione del gas metano, a livello di ambito di territoriale, con contemporanea vendita delle reti di proprietà della società, gara non ancora espletata; inoltre, la Società ha adeguato il proprio statuto societario e riequilibrato il rapporto esistente tra numero dei dipendenti (3) e amministratori, optando per un amministratore unico, cosicché, allo stato non vi sono elementi ostativi al mantenimento della partecipazione;
- la partecipata indiretta **VUS COM s.r.l.** si conferma il mantenimento;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- la partecipata indiretta **VUS GPL s.r.l.**, per la quale era prevista la cessione a titolo oneroso, è stata mantenuta. In proposito, si rileva che V.U.S. S.p.a., con nota PEC del 6.12.2019 (prot. n. 75.307 del 6.12.2019) ha comunicato che a seguito del parere favorevole del Coordinamento dei Soci, nella seduta del 4.12.2019, intende avvalersi della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs n. 175/2016 ss.mm.ii., che prevede il termine per la conclusione della procedura di cessione della quota societaria entro il 31.12.2021, salvo diverse valutazioni; quanto esposto anche in considerazione che la società da dismettere ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

- la partecipata indiretta **CONNESI S.p.a.**, per la quale era prevista la cessione a titolo oneroso, è stata mantenuta. In proposito, si rileva, come per V.U.S. GPL s.r.l., V.U.S. S.p.a., con nota PEC del 6.12.2019 (prot. n. 75.307 del 6.12.2019) ha comunicato che a seguito del parere favorevole del Coordinamento dei Soci, nella seduta del 4.12.2019, intende avvalersi della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs n. 175/2016 ss.mm.ii., che prevede il termine per la conclusione della procedura di cessione della quota societaria entro il 31.12.2021, salvo diverse valutazioni; quanto esposto anche in considerazione che la società da dismettere ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare espresse nella scheda allegata alla presente deliberazione debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTA l'urgenza di deliberare;

Con voti favorevoli n. 7 su 7 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno ed astenuti nessuno

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vallo di Nera alla data del 31.12.2019, come riepilogata nella premessa del presente atto e negli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Vallo di Nera, così come descritta nelle premesse del presente atto;

COMUNE DI VALLO DI NERA

3. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF e alla Sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti.

Infine, con separata votazione favorevole che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 7 su 7 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno ed astenuti nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI AGNESE

R.G. n.

Li 09-02-21

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 09-02-21 al 24-02-21 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, lì 09-02-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, lì 09-02-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 09-02-21 al 24-02-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-12-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO